



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

COMUNICAZIONE PAC	2014 – 105
N. PROTOCOLLO	133415/RU DEL 24/11/2014
MITTENTE	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SAISA – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n. 1250/2014 del 21/11/2014 della Commissione che modifica il Reg. CE 891/2009 per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero originario della Serbia.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 335 del 22.11.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1250/2014 che modifica il Reg. (CE) 891/2009 con il quale la Commissione aveva aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore dello zucchero e, in particolare, per lo zucchero originario della Serbia.

A seguito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altra (denominato "ASA"), entrato in vigore il 1 settembre 2013 che prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180.000 tonnellate e conseguentemente al protocollo, firmato il 25 giugno 2014 per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea, che ha modificato l'ASA al fine di aumentare i contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Serbia a 181.000 tonnellate, la Commissione ha ritenuto necessario modificare il Reg. (CE) 891/2009.

In particolare, a norma dell'art. 11 del citato protocollo i volumi dei contingenti tariffari e i relativi incrementi devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo e poiché, a norma dell'art. 3 par. 1 del Reg. (CE) 891/2009 i contingenti tariffari sono gestiti per campagna di commercializzazione, si deve tener conto dell'aumento dei volumi dei contingenti aperti per la campagna 2013/2014 e quelli da concedere per la campagna 2014/2015. L'aumento proporzionale del volume annuo per il mese di agosto e settembre 2014 corrisponde a 167 tonnellate di zucchero che non sarà possibile utilizzare entro la campagna 2013/2014 e dovrà essere messo a disposizione nella campagna 2014/2015. Inoltre, ai sensi dell'art. 135, par. 2, l'ASA non si applica al Kosovo.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il Reg. (CE) 891/2009 è stato quindi modificato dal nuovo **Regolamento (UE) 1250/2014 che entra in vigore **22 novembre 2014** e si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione **2014/2015**.**

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento n. 1250/2014 allegato alla presente comunicazione.

Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*